



Roma, 26 gennaio 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 63

Oggetto: Legge di Bilancio 2023, n. 197 del 29 dicembre 2022 - Rottamazione- quater Chiarimenti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5 – 2023 –

Oggetto: Legge di Bilancio 2023, n. 197 del 29 dicembre 2022 - Rottamazione- quater – Chiarimenti

Con i commi da 231 a 249 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 – Legge di Bilancio 2023 - è stata introdotta una nuova rottamazione, cd. "Rottamazione-quater", con la quale, *fermo restando quanto previsto dai commi precedenti in materia di stralcio dei carichi fino a 1.000,00 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015*, possono essere estinti tutti i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, con il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e con l'azzeramento delle sanzioni, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione; restano dovute, invece, le somme maturate a titolo di rimborso di spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento (*comma 231*).

Il pagamento potrà essere effettuato o in unica soluzione o nel numero massimo di diciotto rate di pari importo. Entro il 31 luglio 2023 si dovrà procedere al pagamento dell'intera somma dovuta o, in caso di rateazione, al pagamento della prima e della seconda rata, ciascuna pari al 10% del totale dell'importo dovuto. Il pagamento dovrà essere effettuato rispettivamente entro il 31 luglio ed il 30 novembre 2023. Le restanti rate, di pari ammontare, andranno corrisposte entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (*comma 232*).

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi nella misura annua del 2% (*comma 233*).

L'Agente della riscossione rende disponibile al debitore, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definibili (*comma 234*).

Il debitore, presa visione dei carichi, come dal precedente comma 234, qualora intenda procedere alla definizione agevolata, deve presentare entro il **30 aprile 2023** una dichiarazione, utilizzando il modulo che è stato messo a disposizione dall'Agente della riscossione già dallo scorso 20 gennaio, come comunicato sul proprio sito dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione (*comma 235*). E' possibile trovare sul sito stesso le Faq pubblicate in merito all'argomento. Poiché il 30 aprile 2023 cade di domenica e il successivo primo maggio è festivo, il termine finale per la presentazione, in via telematica, cade il 2 maggio 2023.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato il numero delle rate che si intendono utilizzare per il pagamento, *nel massimo di diciotto*, nonché l'eventuale pendenza di giudizi relativamente ai carichi definibili con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi (*comma 236*).

Sempre entro il 30 aprile/2 maggio 2023, il debitore potrà integrare, con le modalità di cui al precedente comma 236, la dichiarazione eventualmente presentata anteriormente alla stessa data del 30 aprile (*comma 237*).

Ai fini della definizione di cui al comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati all'Agente della riscossione; se il debitore ha già corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve, comunque, aderirvi con le modalità di cui al comma 235 (*comma 238*).

A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza nonché i fermi amministrativi e le procedure esecutive comprese quelle già avviate (*comma 240*).

Entro il **30 giugno 2023** l'Agente della riscossione comunica al contribuente che ha presentato la dichiarazione per la rottamazione-quater, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (*comma 241*).

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato mediante domiciliazione sul c/c bancario indicato dal debitore o mediante moduli precompilati che l'Agente della riscossione deve inviare in allegato alla comunicazione di cui al comma 241 o presso gli sportelli dell'Agente della riscossione (*comma 242*).

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235, alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240 sono automaticamente revocate e il pagamento della 1^a o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate (*comma 243*).

I pagamenti sono regolari anche se effettuati entro 5 giorni dalla scadenza. Ad esempio, per la rata del 31 luglio prossimo, pagabile entro 5 giorni, va tenuto conto che il 5 agosto cade di sabato ed il 6 di domenica cosicché sarà regolare il pagamento effettuato entro il 7 agosto 2023. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta che la definizione non produce effetti e i versamenti già fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo per il quale l'Agente della riscossione prosegue i normali atti di recupero (*comma 244*).

Le disposizioni sulla rottamazione-quater prevedono che possono essere comprese anche le precedenti rottamazioni e il saldo e stralcio anche se le dette sanatorie sono decadute a causa di tardivi o omessi versamenti (*comma 245*).

Sono esclusi dalla rottamazione-quater i carichi relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (*comma 246*).

Per le sanzioni amministrative comprese quelle del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e per violazione degli obblighi relativi a contributi e premi a Enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi e alle somme a titolo di aggio (*comma 247*).

Si fa rilevare che, a differenza delle altre sanatorie, in caso di decadenza per il mancato pagamento delle rate previste, si potrà comunque inoltrare una domanda di rateazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973.

Sono esclusi dalla rottamazione-quater i carichi affidati all'Agente della riscossione dopo il 30 giugno 2022. La mancata iscrizione a ruolo entro la predetta data comporta, comunque, l'impossibilità di fruire della nuova sanatoria.

Infine, si ricorda che l'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, al comma 222 ha disposto l'automatico annullamento, alla data del **31 marzo 2023**, dei debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023, fino a 1.000,00 euro comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni Statali, dalle Agenzie Fiscali e dagli Enti Pubblici Previdenziali anche se ricompresi nella precedente rottamazione o saldo e stralcio. Per quanto riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione dai Comuni, questi dovranno deliberare entro il prossimo 31 gennaio se rendere applicabile o meno l'annullamento fino a 1.000,00 euro dei debiti nei loro confronti.